

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 21 Giugno 2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 2 Ottobre 2017, confermava l' affermazione della penale responsabilità dell'imputato ~~_____~~ per i reati di cui all' art. 61 n.11 *quinqies* e 572 commi c.p., 628 commi 1 e 3 n. 3 *bis* c.p. e 582, 585 comma 1 e 576 comma 1 n. 5 c.p.; rideterminava il trattamento sanzionatorio in anni tre e mesi tre di reclusione e confermava le statuizioni civili in favore della parte civile ~~_____~~.

La corte di appello, seguendo l'iter argomentativo della sentenza di primo grado, valutate le complessive risultanze istruttorie e, segnatamente, le dichiarazioni della persona offesa oggetto di adeguato riscontro, riteneva che doveva confermarsi l'affermazione della responsabilità dell'imputato in relazione al reato contestato di maltrattamenti commesso in danno della consorte ~~_____~~ sino all' anno 2015 ed agli ulteriori reati di rapina aggravata e lesioni aggravate.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo dieci motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 lett. e) c.p.p., mancanza di motivazione quanto all'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa.

Rileva che la corte territoriale, al pari del tribunale, aveva effettuato una verifica dell'attendibilità della ~~_____~~ solo in apparenza, omettendo del tutto di valutare il poderoso compendio probatorio a discarico dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) c.p.p., violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato di maltrattamenti la cui condotta si era arrestata al 19/12/2010.

Osserva che la corte territoriale non aveva considerato che, come desumibile anche dal capo di imputazione, non risultava alcun atto di sopraffazione dopo il dicembre 2010, essendo emerso dalle complessive risultanze processuali che dopo tale periodo il rapporto fra i coniugi si era assestato su di un piano equilibrato e paritario.

2.3. Con il terzo motivo rileva, ex art. 606 lett. b) c.p.p., violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante della "presenza di minori" di cui all' art. 61 n.11 *quinqies* c.p.

Nell' evidenziare che la detta aggravante non era configurabile con riferimento agli episodi contestati prima dell'entrata in vigore della Legge n. 119/2013 osserva che i giudici di merito non avevano motivato circa la presenza dei minori nel momento in cui si sarebbe consumata la presunta aggressione del 6 Dicembre 2015.

2.4. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606 lett. e) c.p.p., travisamento delle prove quanto alla ricostruzione dei fatti accaduti il 6 Dicembre 2015.

Deduce che era palese il travisamento delle dichiarazioni della Vice Questore Lo Martire in quanto la corte di appello, nel ricostruire l'occorso, aveva ritenuto che questa era intervenuta presso l'abitazione dei coniugi ~~_____~~, constatando lo stato di prostrazione della vittima,

mentre, per come emerso dalla deposizione testimoniale della stessa, questa aveva acquisito conoscenza dei fatti il giorno dopo, dalla mera lettura dell'annotazione di servizio.

Rileva che posto che il presunto intervento della Lo Martire costituiva, nel ragionamento dei giudici di appello, la premessa in forza della quale era stata ritenuta corroborata la versione della persona offesa, il convincimento dei giudici territoriali risultava viziato e frutto di un palese travisamento della prova.

Evidenzia, altresì, che i giudici erano incorsi in ulteriori travisamenti in quanto non avevano considerato che il racconto della vittima, in relazione all'episodio in questione, non era in alcun modo compatibile con i risultati dell'esame obiettivo riportato nel referto medico.

2.5. Con il quinto motivo deduce, ex art. 606 lett. e) c.p.p., violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di maltrattamenti quanto all'episodio del 6 Dicembre 2015, difettandone gli elementi costitutivi ed, in particolare, il dolo di vessazione.

Deduce che i fatti contestati rappresentavano espressione di un mero litigio fra coniugi in, fase di rottura, difettando la prova dell'intento dell'imputato di soggiogare e svilire la presunta vittima solo per malanimo ed, in generale, degli elementi costitutivi del reato ex art. 572 c.p.

Rileva, ancora, che la corte di appello non aveva considerato che l'episodio in questione non poteva essere inquadrato nella cornice unitaria di un regime di vita vessatorio non solo perché vi era stato un lungo distacco temporale dall'ultimo tumultuoso conflitto sul piano personale risalente al dicembre 2010 ma anche perché, per come emerso nel corso del processo, la vita dei coniugi aveva subito una profonda trasformazione negli ultimi tempi assumendo i caratteri di un rapporto pur sempre teso ma con ogni evidenza paritario, come dimostrato dalla costituzione di una società fra i coniugi e dalla ripresa dell'attività professionale di dentista della ~~_____~~.

2.6. Con il sesto motivo deduce, ex art. 606 lett. e) c.p.p., vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di rapina relativamente alla ulteriore condotta del 6 Dicembre 2015.

Assume che, quanto alla appropriazione di documenti della ~~_____~~ da parte dell'imputato, non poteva ritenersi integrato il reato di cui all'art. 628 c.p., trattandosi di documenti privi di ogni valore economico o patrimoniale e dovendosi escludere, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, un pregiudizio di tipo morale del tutto incompatibile con la natura del contrasto esploso fra i coniugi.

Rileva che la sottrazione dei documenti costituiva espressione di uno scatto d'ira legato alla conflittualità fra i coniugi e che, al più, doveva ritenersi configurabile il reato di violenza privata ex art. 610 c.p.

2.7. Con il settimo motivo rileva, ex art. 606 lett. b) c.p.p., violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis c.p.

Deduce che nel caso in esame non poteva essere ritenuta configurabile l'aggravante del luogo di privata dimora in quanto l'imputato si trovava già presso la propria abitazione e non aveva, quindi, violato alcun domicilio.



2.8. Con l'ottavo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di lesioni.

Assume che la corte territoriale, senza valutare le contraddizioni interne al referto del medico di Pronto Soccorso ed omettendo del tutto confrontarsi con le risultanze delle consulenze tecniche di parte ove era stata evidenziata l'assenza di ematomi ed ecchimosi non riscontrati, non compatibile con la diagnosi di contusioni, era pervenuta alle conclusioni circa la configurabilità del reato di lesioni non considerando che le indicazioni del referto (contusioni con prognosi di sette giorni) apparivano in contrasto con l'esame obiettivo riportato nel medesimo referto.

2.9. Con il nono motivo rileva, ex art. 606 lett. b) c.p.p., erronea applicazione della legge penale con riferimento al riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico relativo al reato di maltrattamenti.

Osserva che erroneamente la corte di merito aveva ritenuto sussistente il nesso teleologico fra l'episodio del 6 Dicembre 2015 ed il reato di maltrattamenti non considerando che i fatti in questione, come già rilevato con il quinto motivo, apparivano del tutto avulsi dall'ipotizzato contesto di maltrattamenti ma costituivano espressione della battaglia legale intrapresa fra i coniugi.

2.10. Con il decimo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) c.p.p., mancanza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e relativamente al trattamento sanzionatorio.

Evidenzia che la corte di appello aveva omesso di motivare relativamente ai molti elementi suscettibili di valutazione ai fini della chiesta prevalenza delle attenuanti generiche ed, in generale, in ordine al trattamento sanzionatorio in questione da ritenere assai severo tenuto conto del contesto in cui si erano verificati i fatti oggetto del presente processo.

3. Il difensore della parte civile ~~XXXXXXXXXX~~ ha depositato memoria ex art. 121 c.p.p. con la quale ha chiesto dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ~~XXXXXXXXXX~~, la Corte non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva



e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex multis Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.1818 del 03/12/ 2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524). In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontrovertito nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730).

Nel caso di specie i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese da [REDACTED] erano da ritenersi intrinsecamente e oggettivamente attendibili in ragione della coerenza del narrato della persona offesa precisando, altresì, come le stesse avevano trovato conferma in molteplici dati probatori quali i referti medici in data 24/5/2010, 19/12/2010, 26/5/2011 e 6/12/2015 e le dichiarazioni di numerosi testi escussi fra i quali [REDACTED], madre della [REDACTED] (la quale aveva riferito che l'imputato oltre a gridare ed insultare la moglie spesso le "alzasse le mani"); [REDACTED] ed il di lei marito [REDACTED], rispettivamente sorella e cognato (i quali avevano confermato dei pesanti insulti e delle vessazioni dell'imputato nei confronti della moglie riscontrati in occasione delle numerose vacanze passate insieme ai coniugi in Sicilia); [REDACTED], fratello della vittima (il quale aveva ricevuto le confidenze della sorella circa il carattere aggressivo del marito e che aveva visitato personalmente la sorella in quanto medico dopo la



violenta aggressione da parte del [redacted] in data 19 Dicembre 2010); [redacted], cognata della persona offesa (la quale ha riferito della aggressione del 19 dicembre 2010 cui ha avuto modo di assistere); i signori [redacted] vicini di casa i quali avevano riferito dei pesanti reiterati litigi e delle grida impaurite della [redacted]; la collaboratrice domestica della famiglia [redacted] negli anni 2014-2016 (la quale aveva riferito dei frequenti litigi fra i coniugi e dei suoi tentativi di nascondere le grida e le urla ai figli della coppia).

La corte territoriale, con argomentazioni congrue e prive di aporie logiche, ha pure evidenziato che i numerosi testi a difesa, non frequentando abitualmente la coppia, non avevano fornito elementi utili per smentire i fatti contestati, sottolineando come la tesi dell' imputato circa una paritetica conflittualità di coppia causata sovente dall' atteggiamento della persona offesa la quale con i suoi comportamenti finiva per fomentare le discussioni e determinare le reazioni del marito, appariva smentita dagli accadimenti, come riferiti in modo pienamente coerente e circostanziato dalla vittima e da numerosi testi escussi, caratterizzati da una costante sopraffazione fisica e psicologia da parte del marito.

In tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve del resto necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilito generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte di soprusi abituali. (Sez. 3 - , Sentenza n. 46043 del 20/03/2018 Ud. (dep. 11/10/2018) Rv. 274519 - 02.

In generale per quanto concerne le contestazioni afferenti la valenza e la attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la asserita omessa valutazione delle dichiarazioni dei testi a difesa deve osservarsi che secondo il diritto vivente è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, *ex plurimis*, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Invero la valutazione dei dati probatori, il giudizio sull'attendibilità dei testi è sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedito, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Deve, anche, rilevarsi che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 - dep. 28/12/2012, Muià e altri, Rv. 25410701) apparendo del tutto priva di pregio la contestazione relativa alla omessa valutazione dei motivi di appello in ordine alla attendibilità della persona offesa alla luce di quanto riferito dai testi a difesa.

In sintesi e quanto al primo motivo, tenuto conto della amplissima ricostruzione delle condotte delittuose in esame appare di tutta evidenza che la tesi difensiva del ricorrente - il quale da un lato si limita a reiterare profili di inattendibilità della persona offesa ovvero la omessa valutazione dell'intero compendio istruttorio- non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen.

3. Il secondo motivo è infondato.

Va premesso che i fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).

E il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore e altro, Rv. 26661701).

Deve, quindi, evidenziarsi che i giudici di merito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, valorizzando il dichiarato della persona offesa nonché le deposizioni di numerosi testi hanno ricostruito condotte di maltrattamenti da parte del [REDACTED] protrattesi dal 2008 sino al 2015, risultando accertate numerose e costanti aggressioni in danno della [REDACTED] anche nel corso degli anni 2010, 2011, 2012 e 2014 sino all'episodio del 2015 secondo quanto confermato oltre che dalla persona offesa (la quale in ragione del suo persistente stato di prostrazione nel 2012 ebbe a rivolgersi ad una psicoterapeuta) dai testi escussi quali [REDACTED] (il quale ha riferito di aggressioni e litigi nel corso del 2011);

~~_____~~ il quale ha riferito di episodi di violenza in casa sino al 2012 come "un continuum", "senza soluzione di continuità"; ~~_____~~ (la quale ha riferito di ripetute offese e minacce nel corso del 2014).

Occorre ricordare, invero, che integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo. (Fattispecie in cui la condotta contestata, consistita nell'ingiuriare, minacciare ed aggredire fisicamente la vittima, tenendo, altresì, atteggiamenti palesemente denigratori nei suoi confronti era stata attuata nel corso di tre mesi di convivenza frammezzata da periodi di quiete). (Sez. 3, Sentenza n. 6724 del 22/11/2017 Ud. (dep. 12/02/2018) Rv. 272452 - 01.

A fronte di detta ricostruzione in fatto il ricorrente formula delle censure in parte infondate ed in parte manifestamente infondate lamentando *deficit* motivazionali quanto all' accertamento del protrarsi delle condotte delittuose (risultando accertate, a suo dire, condotte riferibili all' anno 2010 ed un solo episodio nel quinquennio successivo), in concreto, non ravvisabili in quanto la corte di appello, con una motivazione che non appare né carente, né illogica né contraddittoria ha ricostruito tutta una serie di fatti ~~_____~~ sintomatici della condotta di maltrattamenti posti in essere dall' imputato continuativamente nel periodo di cui al capo di imputazione in danno della moglie ed inquadrabili nel paradigma di cui all' art. 572 cod. pen.

Né possono essere ritenuti decisivi di per sé nel senso di escludere il reiterarsi di una condotta maltrattante negli anni la costituzione di una società fra i coniugi e la ripresa dell'attività professionale di dentista della ~~_____~~ situazioni che vanno inquadrate, comunque, in un contestato caratterizzato da un atteggiamento sempre vessatorio e violento da parte dell'odierno imputato.

4. Il terzo motivo relativo alla asserita violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante della "presenza di minori" di cui all' art. 61 n.11 *quinqies* c.p. è da ritenere inammissibile in quanto trattasi di profilo che non risulta ritualmente dedotto con i motivi di appello.

Per altro verso va rilevato che tale motivo è, comunque, manifestamente infondato in quanto risultano accertate, in punto di fatto, condotte di maltrattamenti alla presenza di minori anche nel corso del 2014 per come ricordato dalla teste ~~_____~~ la quale ha riferito dei litigi alla presenza dei minori negli anni in cui ha operato quale collaboratrice domestica presso la famiglia ~~_____~~ come detto dal giugno 2014.



5. Il quarto ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, contengono censure in parte infondate ed in parte manifestamente infondate.

Va premesso che il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità. (Fattispecie relativa alla dedotta erronea valutazione del contenuto del documento di valutazione dei rischi). (Sez. 4, Sentenza n. 1219 del 14/09/2017 Ud. (dep. 12/01/2018) Rv. 271702 - 01.

Orbene nel caso in questione non appare ravvisabile un travisamento decisivo in quanto la corte di appello, nel ricostruire l'episodio dell'aggressione del 6 Dicembre 2015, ha richiamato la versione della persona offesa confermata dal Vicequestore Lo Martire.

Tale teste ha, invero, riferito di immagini viste personalmente tramite dispositivo elettronico *bodycam* in uso agli operanti (vedi nota n. 78 in calce alla sentenza di primo grado pag. 28): quindi al di là dell'erroneo richiamo alla sua presenza nell'abitazione, tale erronea indicazione non inficia la valenza di tali dichiarazioni a riscontro del narrato della persona offesa attestanti l'ennesima condotta aggressiva e mortificante dell'imputato in danno della moglie.

Non coglie, poi, in alcun modo nel segno la contestazione secondo cui difetterebbe il dolo di vessazione in quanto, correttamente, detta condotta è stata inserita nel quadro delle vessazioni e prevaricazioni subite dalla ~~persona offesa~~, correttamente percepite dal Vicequestore Lo Martire la quale ha visto la persona offesa "molto affranta" ed ha anche riferito di avere segnalato al P.M., a seguito di detto episodio, la necessità della applicazione della misura dell'allontanamento da casa successivamente disposta dal G.I.P. in data 11/01/2016.

6. Il sesto motivo è manifestamente infondato.

Premesso che nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. (Sez. 2, Sentenza n. 11467 del 10/03/2015 Ud. (dep. 19/03/2015) Rv. 263163 - 01 va osservato che la sentenza è da ritenere immune da censure nella parte in cui, quanto ai fatti di cui al secondo capo dell'imputazione, ha ritenuto integrato il reato di rapina in ragione del valore anche morale della documentazione sottratta alla vittima, documentazione la quale aveva anche un valore patrimoniale tenuto conto della sua utilità concreta, per come ricostruito dal Tribunale.

7. Il settimo motivo è infondato dovendosi in questa sede dare continuità al condivisibile orientamento secondo cui la circostanza aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3-bis cod. pen., la cui ragione giustificatrice è la particolare odiosità del crimine che la persona

offesa subisce nel luogo dove maggiormente dovrebbe sentirsi al sicuro, è applicabile anche quando l'autore del reato sia convivente con la vittima. (Fattispecie di estorsione aggravata commessa ai danni dei genitori nell'abitazione in cui l'imputato conviveva). (Sez. 2 - , Sentenza n. 28756 del 07/10/2020 Ud. (dep. 16/10/2020) Rv. 279672 - 01

8. L'ottavo motivo è anch'esso infondato.

La corte di merito, nel disattendere la censura oggi reiterata, ha evidenziato la fidejacia delle risultanze del referto medico posto a base dell'accertamento e della condanna per il reato di lesioni. 165

Invero in tema di valutazione della prova, è congruamente motivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa. (Sez. 5, Sentenza n. 9675 del 14/07/2014 Ud. (dep. 05/03/2015) Rv. 263112 - 01, sicché quanto accertato dai giudici di merito non può ritenersi incrinato dalle mere risultanze della consulenza di parte della difesa contenente una valutazione del perito di parte che, di per sé, non può inficiare quanto accertato dai giudici di merito con doppia conforme.

9. Il nono motivo è manifestamente infondato.

Il nesso teleologico fra i fatti del 6/12/2015 ed il reato di maltrattamenti sussiste in quanto correttamente il primo episodio è stato contestualizzato nell'ambito della reiterata condotta vessatoria ed aggressiva del marito in danno della moglie ed a questa correlato.

Del resto il ricorrente laddove sostiene che le condotte del dicembre 2015 costituivano " il riflesso della battaglia legale che iniziava ad infuriare fra i due coniugi" mira sostanzialmente ad una diversa ricostruzione e/o valutazione dei fatti di causa, certamente preclusa in questa sede.

10. Il decimo motivo è manifestamente infondato.

Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.

Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv.

245931 - 01, sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo, in particolare, conto della particolare gravità della condotta tenuta dell'imputato (v. f. 26).

Anche l'ulteriore motivo riguardante la pena è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

11. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ~~XXXXXXXXXX~~ liquidate in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge


P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ~~XXXXXXXXXX~~ che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge.


In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge

Così deciso in Roma, il 9 Settembre 2021

Il consigliere estensore

Fabio Di Pisa


Il presidente

Geppino Rago


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 7 OTT. 2021



CANCELLIERE
Claudia Pianelli
